



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Laura Tragni	presidente
dott. Martina Flamini	giudice designato est.
dott. Olindo Canali	giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. 46513/2018
R.G. e promosso

da

, nato a , Mali, il , CUI , elettivamente domiciliato in Milano Via
Fontana n 28, presso lo studio dell'avv. Rosa Carvelli, che lo rappresenta e difende per delega in atti
ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex art. 35 bis D.L.vo 25/2008 c 5 DL13/17 per il riconoscimento della protezione internazionale avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in data 07-08/08/2018 e notificato al Ricorrente dalla Questura di Varese in data 28/09/2018

In fatto e in diritto

Con ricorso ex art. 35 bis D.Lvo 25/2008 e succ. mod. depositato il 04/10/2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione

avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 07-08/08/2018 e notificato al ricorrente in data 28/09/2018. Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, ne' la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8), prodotta da parte ricorrente.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 15/01/2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 bis comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l'audizione per l'udienza del 08/04/2019 innanzi alla GOP delegata per la trattazione dell'udienza di comparizione parti.

In tale udienza è comparso personalmente il ricorrente il quale ha dichiarato di svolgere attività lavorativa a Foggia, senza un contratto di lavoro. La difesa ha concluso come da ricorso ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere la protezione sussidiaria in via principale e in via subordinata il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I..

Il ricorrente _____, nato il _____ - e non il _____ (come indicato nel modello C3) - sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Kolokani, nella regione di Koulikoro, in Mali, di possedere la cittadinanza di tale Paese, di professare la religione musulmana, di essere di etnia bambara, di essere analfabeta e di aver lavorato come contadino. Il suo nucleo familiare era composto dalla madre, il padre, tre fratelli ed una sorella.

Con riferimento ai motivi che lo hanno costretto a lasciare il Mali ha dichiarato: che i problemi che lo avevano spinto a lasciare il proprio paese erano legati a "problemi di terra"; che, in particolare, i proprietari del terreno vicino a quello della propria famiglia avevano avanzato pretese su una parte dei terreni oltre il confine che separava i campi oggetto della disputa; che i proprietari confinanti erano più potenti della famiglia del ricorrente e che, per questo, più volte avevano aggredito e picchiato sia il ricorrente che i fratelli; che aveva riportato numerose ferite alla schiena ed aveva altresì subito il "malocchio"; che, per paura di essere ucciso dai vicini, nel luglio del 2013, aveva lasciato il Mali, unitamente al fratello, che era poi deceduto nel 2017; che era poi partito per la Libia, dove era stato arrestato ripetutamente e picchiato; che era poi riuscito ad imbarcarsi per l'Italia.

Circa il timore in caso di rientro in Mali in sede di audizione ha riferito: *"io ho paura di quel signore D. cosa pensi che ti potrebbe fare? R: da noi la cattiveria c'e' sempre e il male che mi vuole fare puo' farmelo. Il malocchio lo fanno in qualsiasi modo, puo' (farti) vedere una casa pensi che sia una casa e quando arrivi ti arriva il male."*

Preliminarmente si deve rilevare che il Collegio non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Si deve inoltre osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi, limitandosi a indicare di trovarsi a Foggia, ove svolge attività lavorativa senza un contratto di lavoro.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Ne consegue che nella fattispecie in esame non dovrà procedersi ad un nuovo colloquio orale non potendo trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017 sopra richiamato perché non sono emerse circostanze specifiche né è stata introdotta documentazione nuova per l'udienza ex art. 35 bis comma 11 D.Lvo 25/2008 del 08/04/2019.

Ciò posto, nel merito va osservato che il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore che il proprietario del campo confinante con quello della sua famiglia possa fargli del male mediante aggressioni fisiche e malocchio.

In via generale si osserva che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni dell'istante, *“la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass. civ., sez. un., 17/11/2008, n. 27310 cit.), perché la protezione *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

Ebbene, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il ricorrente, come ritenuto anche dalla Commissione Territoriale, appare credibile sotto il profilo della nazionalità, del gruppo etnico di appartenenza, della specifica provenienza da Kolikana.

La narrazione dei fatti relativi alle ragioni che lo avrebbero spinto a lasciare il Mali, invece, sono generiche, lacunose e non possono, pertanto, essere ritenute credibili.

In modo del tutto generico, infatti, il ricorrente accenna ad una lite sorta con i proprietari del terreno confinante senza precisare in alcun modo il tempo in cui tale conflitto sarebbe incorso, le ragioni che avrebbero portato i vicini, dopo anni di convivenza, a reclamare maggiori terreni, alle specifiche aggressioni subite.

Il pericolo allegato dal ricorrente, risalente comunque al 2013, deve essere poi escluso in ragione del fatto che l'intera di lui famiglia, negli anni successivi, ha continuato a vivere nel medesimo villaggio, coltivando il medesimo terreno, senza subire nuove aggressioni dai vicini.

A prescindere dalla complessiva dirimente valutazione negativa di credibilità, nella narrazione del richiedente non si rinvencono i fattori di inclusione necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato. Difettano, i motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra, l'atto persecutorio e il nesso di causa.

Quanto alla protezione sussidiaria, sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 14, lettera c), D.Lgs n. 251/2007.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di *“conflitto armato”* quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30

gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui “si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell’Unione con l’adozione dell’art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l’ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l’esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l’interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica a causa di tale situazione.

Secondo quanto si legge nel report 2019, redatto da *Human Rights Watch* – consultabile al link: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/mali#> -, “La situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata nel 2018, dal momento che gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati, l’esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza intercomunale ha ucciso centinaia di persone, determinando una vera e propria crisi umanitaria. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare del 2012-2013 nel nord ha fatto scarsi progressi, soprattutto per quanto riguarda il disarmo e il ripristino dell’autorità statale. Il banditismo dilagante continua in mezzo ad un vuoto di sicurezza sempre più profondo. (...)”

A settembre, il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha prestato giuramento per un secondo mandato, dopo aver vinto elezioni segnate da insicurezza, accuse di irregolarità e alcune violazioni dei diritti, incluse manifestazioni vietate e la chiusura di una stazione radio locale.

Sono stati compiuti pochi sforzi per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito numerosi attacchi, soprattutto da parte dei banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.

Nel 2018, i partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza maliane”.

I problemi maggiori si registrano nelle zone settentrionali e centrali del Paese, dal momento che “nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comunale”; inoltre, “gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda e, in misura minore, lo Stato islamico, hanno aumentato drasticamente i loro attacchi ai servizi di sicurezza maliani, alle forze di pace e alle forze internazionali (...)”.

Decine di civili sono stati uccisi in questi attacchi, principalmente attraverso l’uso indiscriminato di ordigni esplosivi impiantati sulle strade principali, tra cui un attacco nella regione di Mopti che ne ha uccisi 26. (...) Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, e talvolta uccidere,

abitanti dei villaggi ritenuti di aver collaborato con le autorità e picchiato quelli impegnati in pratiche culturali considerate proibite. Hanno anche imposto la loro versione della sharia (legge islamica), attraverso la predisposizione di tribunali che non aderiscono al principio del giusto processo.

Durante le elezioni, hanno bruciato seggi elettorali e materiale elettorale, ucciso almeno tre operatori elettorali e minacciato gli elettori, costringendo la chiusura di centinaia di seggi elettorali nel nord e nel centro del Mali”.

Peraltro, la situazione d’insicurezza nelle regioni settentrionali e centrali del Mali ha determinato un altissimo numero di sfollati: i dati dell’agosto 2018 dell’UNHCR indicano 69.993 sfollati interni in Mali e 139.842 rifugiati maliani in Niger, Mauritania e Burkina Faso. In particolare, fino al 2015, il 25% degli sfollati interni è andato a Bamako e secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, *“oltre 10.000 persone sono state sfollate nelle regioni di Ségou e Mopti a seguito di un conflitto intercomunitario registrato nel febbraio 2017 nei distretti amministrativi di Macina e Niono (regione di Ségou)”* (cfr.: UNOCHA, *Mali: population movements related to armed conflict and intercommunity violence*, March 2017).

Orbene, il recente rapporto stilato da EASO e pubblicato nel dicembre 2018 – reperibile al seguente link:

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf - ha dedicato una specifica sezione alla situazione attualmente esistente nelle regioni meridionali del Paese (in particolare: Kayes, Koulikoro, Ségou e Sikasso), evidenziando come, se precedenti valutazioni avevano circoscritto le conseguenze della crisi del 2012 al nord del Mali, oggi il conflitto si stia spostando verso sud e la città di Mopti, prima considerata “zona di confine” tra nord e sud, sia divenuta la regione con la più alta percentuale di conflitti. Infatti, *“Nel 2015 gruppi terroristici hanno ucciso almeno 44 civili in tutto il territorio del Mali, comprese le regioni di Bamako e Sévaré (vicino a Mopti). Dal 2015 gruppi armati islamici hanno attaccato sia basi militari e di polizia, sia civili (...). A Bamako, una discoteca (La Terrasse) e un hotel di lusso (Radisson Blu) sono stati presi di mira, così come lo sono stati la città di Sévaré e la regione di Ségou. I gruppi terroristici responsabili degli attacchi nel sud includono Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), Ansar Dine, Al-Murabitoun e il Fronte di liberazione della Macina (Fronte della liberazione del Macina, o FLM), emerso a gennaio 2015”.*

Il documento redatto da EASO riporta, nello specifico, una serie di dati relativi al numero di conflitti con incidenti mortali, registratesi nel sud del Paese: *“Tra il 1 ° settembre 2017 e il 30 agosto 2018, ACLED ha registrato circa 26 incidenti nelle regioni meridionali del Mali (Bamako, Kayes, Koulikouro, Ségou e Sikasso), che hanno provocato circa 100 vittime. (...) La maggior parte degli incidenti nel periodo di riferimento nelle regioni meridionali del Mali si è verificata a Ségou. Al contrario, pochissimi incidenti sono stati registrati a Bamako, Kayes, Koulikouro o Sikasso. Dei 26 incidenti, 8 possono essere classificati come "violenza contro i civili", con 19 vittime. La maggior parte di questi incidenti e decessi si sono verificati a Ségou, dove 5 incidenti sono stati registrati come violenza contro i civili, provocando 16 morti. Gli incidenti classificati altrimenti riguardavano principalmente battaglie tra JNIM e le milizie di Dozo, o JNIM e le forze militari o di polizia.*

Durante lo stesso periodo di riferimento, ma nelle regioni settentrionali di Gao, Kidal e Timbuktu, ci sono stati in totale 288 incidenti (con circa 634 morti), di cui 70 classificati come "violenze contro i civili", con 162 morti”.

La situazione sopra descritta si è, negli ultimi mesi, ulteriormente aggravata.

L'UNHCR – nel documento “*Position on returns to Mali, Update II*” del luglio 2019 – esamina tutti i profili relativi agli sviluppi politici, alle condizioni di sicurezza, alla situazione dei diritti umani, ai profili relativi agli sfollati interni e alla situazione umanitaria (profili che devono essere esaminati ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, secondo il noto criterio olistico, raccomandato da tempo dall'Alto Commissariato). Alla luce degli specifici dati indicati nel detto rapporto, e considerando il gravissimo deterioramento della situazione di sicurezza anche in aree diverse da quelle sopra indicate, l'UNHCR conclude per una posizione di non rimpatrio nelle seguenti regioni: Timbuktu, Gao, Kidal, Taoudenni, Ménaka, Mopti, Ségou and Sikasso, e, nella regione Koulikoro region, Nara, Kolikana, Banamba and Koulikoro.

Atteso che, come indicato poco sopra, il sig. Diarra proviene proprio da Kolikana, nella regione di Koulikoro, ritiene il Tribunale che, rispetto alla zona di provenienza del ricorrente, l'alta intensità degli scontri, la natura delle parti coinvolte nel conflitto, il numero di morti e di sfollati interni, nonché l'assenza di una adeguata risposta statale consentano di ritenere sussistente una situazione di conflitto armato da violenza generalizzata.

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede infine con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Accoglie il ricorso e riconosce a _____, nato a _____, Mali il _____, CUI _____ la protezione sussidiaria;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2.10.2019 (depositato il 7.10.2019)